

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE P.N.T. – PILOTI E TECNICI DI VOLO

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il sistema previdenziale italiano, da oltre un decennio, è stato oggetto di numerose riforme volte, da un lato, a riorganizzare ed armonizzare i trattamenti previdenziali assicurati dal sistema pubblico obbligatorio e, dall'altro, a riportare quest'ultimo entro una soglia di sostenibilità finanziaria nel lungo periodo.

La scelta di potenziare la previdenza complementare si ricollega alla riforma del sistema di previdenza obbligatoria attuata a partire dagli anni novanta. I fenomeni dell'allungamento della vita media e della diminuzione del tasso di natalità, infatti, sbilanciando in prospettiva il rapporto tra il numero dei pensionati e degli occupati, avevano indotto il legislatore a rivedere il sistema di calcolo delle pensioni obbligatorie al fine di ridurre la spesa pensionistica.

Il passaggio da un regime previdenziale retributivo ad un regime contributivo determinerà un generale ridimensionamento dei trattamenti previdenziali pubblici come mostra, nel calcolo della pensione, l'evidente contrazione del tasso di sostituzione, ovvero il rapporto tra pensione iniziale e retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il pensionamento.

In tale contesto, al fine di consentire il mantenimento di un tenore di vita adeguato dopo il pensionamento, il legislatore con il Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito Decreto), realizza un assetto normativo volto a favorire l'aumento delle adesioni e l'accrescimento dei flussi di finanziamento alla previdenza complementare attraverso l'istituto del conferimento del trattamento di fine rapporto (di seguito TFR), introduce un più favorevole regime fiscale del risparmio destinato a finalità previdenziali, contributivo e prestazionale, oltre che un generalizzato ampliamento delle opportunità di scelta per i lavoratori prevedendo da un lato l'adozione di strumenti volti ad assicurare un'adesione effettivamente consapevole e dall'altro una più ampia libertà di circolazione all'interno del sistema.

CONTRIBUTI

Il regime fiscale dei contributi è contemplato agli articoli 8, commi 4, 5 e 6, e 21, comma 2, del Decreto. Il finanziamento delle forme di previdenza complementare può essere attuato con il versamento di contributi:

- ❑ A carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente;
- ❑ Dei soggetti diversi dai titolari di reddito da lavoro e di impresa;
- ❑ Dai soggetti fiscalmente a carico di altri.

Al generalizzato ampliamento della platea dei destinatari, della previdenza complementare, il legislatore fa conseguire un'estensione del diritto alla deduzione dei contributi versati riscrivendo il testo dell'art. 10, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il quale prevede che: "... i contributi versati alla previdenza complementare siano deducibili dal reddito complessivo alle condizioni e nei limiti previsti dal citato articolo 8 del Decreto.....".

Il tetto di deducibilità è fissato nella misura di € 5.164,57 (artt. 8, comma 4 del Decreto, e 10 comma 1, lettera e-bis del TUIR, come modificato dall'art. 21, comma 2, del Decreto) e, per i lavoratori dipendenti, viene soppressa la condizione del versamento di quote di TFR mentre è confermata la disciplina secondo cui i versamenti effettuati dal datore di lavoro concorrono a formare il plafond di deducibilità in capo al lavoratore.

I vantaggi fiscali della riforma:

- ✓ la deducibilità dei contributi versati da ed a favore di familiari fiscalmente a carico: si detraggono in primo luogo dal reddito del soggetto fiscalmente a carico fino a capienza e per quanto residua dal reddito del soggetto nei confronti del quale questo è a carico_ *art. 10 del TUIR; comma 5, art. 8 DLgs 252/05* _;
- ✓ viene introdotto un regime di particolare favore per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della riforma: per tali lavoratori e limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica, è data la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di € 5.164,57 per un importo pari alla differenza fra € 25.822,85 ed i contributi versati nei primi 5 anni di partecipazione, per un

importo comunque non superiore ad € 2.582,29 annui. Il beneficio è usufruibile a partire dal 6° anno di partecipazione e per i successivi 20 anni.

- ✓ è introdotta la facoltà della prosecuzione volontaria della contribuzione, alla perdita dei requisiti di partecipazione ed al raggiungimento dell'età pensionabile;
- ✓ il comma 8 dell'art. 11 del Decreto disciplina il reintegro delle anticipazioni conseguite, e volto a ricostruire la posizione individuale antecedente alla percezione. I contributi destinati al reintegro della posizione individuale sono deducibili per la parte non eccedente il massimale di € 5.164,57 mentre per l'eccedenza verrà riconosciuto un credito d'imposta, pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipo e proporzionalmente all'importo reintegrato.

L'art. 8, comma 4 del Decreto, fissa al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è effettuato il versamento o, se antecedente, a quello in cui sorge il diritto alla prestazione, il termine per la comunicazione alla forma pensionistica complementare dell'importo dei contributi non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

AVVERTENZA: il regime fiscale descritto si applica agli iscritti in data successiva al 1° gennaio 2007 ed ai contributi versati dai lavoratori già iscritti a partire dal 1° gennaio 2007

RENDIMENTI

Il regime tributario dei rendimenti realizzati dalla gestione previdenziale, _ *Modello ETT (esente-tassato-tassato)* _ prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi nella misura dell'11% ai sensi dell'art. 17 del Decreto.

L'imposta sostitutiva si applica al risultato netto, maturato in ciascun periodo d'imposta, determinato sottraendo dal **a)** valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di cessazione del fondo, al lordo dell'imposta sostitutiva aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento di riscatti, prestazioni previdenziali e somme trasferite ad altre forme nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55% dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio, dei redditi esenti e comunque non soggetti ad imposta **b)** il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno, ovvero alla data di avvio del fondo in corso d'anno.

LE PRESTAZIONI

La disciplina fiscale delle prestazioni risulta significativamente innovata dal Decreto.

L'art. 11, comma 2 del Decreto, nel ridefinire i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare stabilisce che il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime pubblico obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate, a richiesta dell'iscritto, interamente in rendita oppure parte in capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e parte in rendita.

La prestazione potrà essere fruita interamente in capitale nei casi in cui dalla conversione in rendita del 70% della posizione individuale al momento della liquidazione derivi un importo della pensione complementare inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS.

La prestazione pensionistica potrà inoltre essere richiesta interamente in capitale dai lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed iscritti a previdenza complementare prima di tale data.

L'art. 11, comma 6, del Decreto disciplina il trattamento fiscale delle prestazioni complementari. Sulle prestazioni pensionistiche erogate, sia in capitale che in rendita, è operata un ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla forma pensionistica, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15°.

Anche la disciplina delle anticipazioni subisce sostanziali modifiche; infatti da un lato viene fissato il limite massimo erogabile pari al 75% della posizione maturata per le ipotesi di spese per gravi motivi di salute ed acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, dall'altro viene eliminato il periodo minimo di partecipazione alla forma per il godimento del beneficio in caso di spese sanitarie.

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata per:

- Spese sanitarie;
- Acquisto prima casa per sé o per i figli;
- Realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comma 1 art. 3 dpr 6/6/2001 n. 380 relativamente alla prima casa di abitazione;
- Ulteriori esigenze dell'aderente.

Per quanto concerne l'anzianità necessaria per la richiesta, l'importo massimo erogabile, i requisiti oggettivi, la tassazione e la documentazione da allegare alla richiesta si faccia riferimento al Documento sulle Anticipazioni (disponibile sul sito www.previvolo.org).

Le anticipazioni possono essere reintegrate ai sensi del comma 8, art. 11 del Decreto in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di €. 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite è riconosciuto, all'iscritto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

La presente disciplina è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data; viceversa, i reintegri riguardanti montanti riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati al Fondo come "contributi non dedotti.

I dati necessari per individuare i periodi sopra richiamati sono reperibili nei prospetti di liquidazione inviati dal Fondo in occasione dell'erogazione delle anticipazioni.

In caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità, è necessaria un'espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell'aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il fondo non può considerare le somme come reintegri. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta è riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri nel senso sopra detto.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta la documentazione probatoria sarà costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute e dalla comunicazione presentata dall'aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.

L'art. 14 del Decreto ridefinisce la disciplina dei riscatti e del trasferimento, a cui si ha diritto nelle ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica e nel caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Al venir meno dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, prima della maturazione del diritto all'erogazione della prestazione pensionistica, il legislatore prevede la possibilità di:

1. trasferire la posizione individuale accantonata ad altra forma pensionistica, alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
2. riscattare nella misura del 50% della posizione individuale nei casi di:
 - cessazione dell'attività lavorativa comportante l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
 - cessazione dell'attività lavorativa per ricorso a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
3. riscattare nella misura del 100% della posizione individuale nei casi di:
 - invalidità permanente comportante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
 - inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra elencate è applicata una ritenuta di imposta del 23%.

Al comma 3, dell'art. 11 del Decreto, è disciplinato il riscatto per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. In caso di morte dell'aderente l'intera posizione è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall'aderente, siano esse persone fisiche siano esse persone giuridiche.

Il trattamento fiscale del decesso è unificato in tutte le forme pensionistiche complementari.

Sulle somme riscattate a titolo di decesso è operata la ritenuta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

AVVERTENZA: il regime fiscale descritto per la tassazione delle prestazioni si applica esclusivamente agli importi maturati a partire dal 1° gennaio 2007

In sintesi, il quadro del trattamento tributario delle prestazioni, in capitale e in rendita, a seguito della riforma è il seguente:

- a) tutte le prestazioni pensionistiche complementari siano esse in rendita o in capitale sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi mediante ritenuta alla fonte nella misura del 15%;
- b) l'imposta sostitutiva si riduce a partire dal 16° anno di contribuzione alla forma pensionistica complementare nella misura dello 0,30% per anno, fino al limite massimo del 9%, corrispondente ad una contribuzione di 35 anni di iscrizione;
- c) l'imposta sostitutiva si applica sull'imponibile maturato alla data di accesso alla prestazione pensionistica complementare, imponibile corrispondente al montante maturato esclusi i contributi non dedotti e i rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nel corso del piano pensionistico complementare;
- d) in caso di prestazione in capitale la tassazione sostitutiva è applicata in via definitiva al momento di erogazione della prestazione;
- e) in caso di prestazione in rendita l'imposta sostitutiva è applicata volta per volta sull'ammontare della prestazione erogata;

sempre in caso di prestazione in rendita continua ad applicarsi l'imposta del 12,50% sui redditi finanziari maturati successivamente all'erogazione della rendita stessa.

LA DISCIPLINA TRANSITORIA

L'art. 23 del Decreto, al comma 1, individua nel 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore della nuova normativa. Per coloro che alla predetta data risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari il comma 5 del medesimo art. 23 stabilisce che:

- le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- relativamente alle prestazioni già maturate a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti (ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo del T.U.I.R. che dispone la riliquidazione delle prestazioni in capitale);
- per le prestazioni erogate anteriormente al 1° gennaio 2007 per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto alla medesima data all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute in conseguenza della riliquidazione non si dà luogo alla riliquidazione stessa.

Nei confronti degli aderenti alla data del 31 dicembre 2006 continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale che prevedeva:

✓ **Prestazioni erogate sotto forma di rendita:**

- Montante maturato al 31/12/2000: è assoggettato a tassazione progressiva dell'87,5% dell'importo della rendita calcolata sul montante maturato fino al 31/12/2000;
- Montante maturato dal 01/01/2001: è assoggettato a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento.

✓ **Prestazioni sotto forma di capitale:**

- Montante maturato al 31/12/2000: è assoggettato a tassazione separata ai sensi dell'art.17-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni.
- Montante maturato dal 01/01/2001: è assoggettato a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione non conseguente a pensionamento o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione progressiva.
Se l'importo liquidato in capitale è inferiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica limitatamente alla quota parte corrispondente ai contributi dedotti ed alle quote di TFR.
Se, al contrario, l'importo liquidato in capitale è superiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica non solo sulla quota parte relativa ai contributi dedotti ed alle quote di TFR ma anche su quella corrispondente ai rendimenti finanziari.

- ✓ **Anticipazioni:** sono assoggettate a tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore, includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti.